

## TI\_GERICHTE 10.2002.178 vom 4. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.178](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.178)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.178 du 4 juin 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.178 del 4 giugno 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.178/AMM

DAC 212/2001

Bellinzona

4 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

\_\_\_\_\_, fu \_\_\_\_\_ e fu \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 1979, cittadino bosniaco, residente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, celibe, aiuto cuoco (difeso dal lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

accusato di 1. lesioni semplici, qualificate,

per avere, a \_\_\_\_\_ il 20 gennaio 2001, intenzionalmente provocato un danno al corpo di \_\_\_\_\_, colpendolo al capo con un manganello e provocandogli una ferita lacero-contusa meglio descritta nel certificato medico agli atti;

2. omissione di soccorso,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di prestare soccorso a una persona da lui ferita ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, segnatamente per aver abbandonato \_\_\_\_\_, accasciato al suolo e sanguinante, dopo averlo intenzionalmente ferito;

3. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,

per avere, senza essere autorizzato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, portato sulla propria persona un manganello tipo PR24;

reati previsti dagli art. 123 n. 2 cpv. 2, 128 CP e 33 LArm, richiamati gli art. 4 e 5 LArm e l'art. 68 n. 1 CP;

perseguito con decreto d'accusa DAC \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, \_\_\_\_\_, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000.

3. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.■ e delle spese giudiziarie di fr. 100.■; vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta dall'accusato il 5 aprile 2001;

indetto il dibattimento per il 4 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e il Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti ■ il Sostituto procuratore pubblico, il quale ravvisa la commissione di tutti i reati contemplati nel decreto d'accusa e sottolinea la gravità dell'agire dell'accusato; chiede pertanto la conferma del decreto d'accusa, tranne che sulla pena accessoria dell'espulsione, per la quale non si oppone alla sospensione condizionale;

■ il difensore, il quale ■ pur riconoscendo sostanzialmente i fatti descritti nel decreto d'accusa ■ nega che l'aggressione sia avvenuta con un manganello e postula il proscioglimento sia dal reato di omissione di soccorso sia da quello di infrazione alla legge federale sulle armi; chiede inoltre una congrua riduzione della pena, per la quale ritiene adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi della sospensione condizionale per un periodo di 3 anni; conclude perché si soprasseda alla pena accessoria dell'espulsione o quanto meno, in subordine, perché la stessa sia posta al beneficio della sospensione condizionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se l'imputato è autore colpevole di:

1.1 lesioni semplici qualificate, commesse nelle circostanze di cui sopra,

1.2 omissione di soccorso, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.3 infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:

2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000;

4. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

5. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati

gli atti;

preso atto  
sentenza;

che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della

visti

gli art. 41, 55, 68, 123 n. 2 cpv. 2 e 128 CP; 4, 5 e 33 LArm; 9  
segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo

ai quesiti posti come segue:

dichiara \_\_\_\_\_ autore colpevole di

1. lesioni semplici qualificate,

per avere, a \_\_\_\_\_ il 20 gennaio 2001, intenzionalmente provocato un danno al corpo  
di \_\_\_\_\_, colpendolo al capo con un bastone e provocandogli una ferita  
lacerato-contusa meglio descritta nel certificato medico agli atti;

2. omissione di soccorso,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, omesso di prestare  
soccorso a una persona da lui ferita ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui  
ragionevolmente esigere, segnatamente per aver abbandonato \_\_\_\_\_,  
accasciato al suolo e sanguinante, dopo averlo intenzionalmente ferito;

proscioglie \_\_\_\_\_

dall'imputazione di infrazione alla LF sulle armi, per i fatti descritti nel decreto d'accusa  
DAC \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001;

condanna \_\_\_\_\_

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di  
prova di 3 (tre) anni,

2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni,  
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

3. al versamento a \_\_\_\_\_ di fr. 1000.■ a titolo di parziale risarcimento  
(fr. 372.80 quale partecipazione della parte civile alle spese di cura e il resto quale parziale  
rifusione delle spese legali), ritenuto che per ulteriori pretese quest'ultimo è rinviato al foro  
civile,

4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto  
d'accusa) di complessivi fr. 300.■;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 40 (quaranta)  
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10 gennaio 2000,  
ma l'ammonisce formalmente;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il  
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di  
questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il  
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione  
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,
- lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,
- Sostituto Procuratore pubblico Chiara Borelli, \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,
- Lic.iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,
- Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_,
- Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,
- Sezione esecuzione pene e misure, \_\_\_\_\_,
- Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, \_\_\_\_\_,
- Ufficio del GIAR, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di \_\_\_\_\_:

fr. 200.■      tassa di giustizia

fr.              100.■      spese giudiziarie

fr.              300.■totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.